

LE NUOVE NORME SULLE APPARIZIONI: SOLO UN CAMBIO DI PROCEDURA?

PIERO DI PERRI SANTO *

Il 17 maggio 2024 sono state presentate le nuove *Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali*, redatte dal Dicastero per la Dottrina della Fede e approvate *ex audientia die* da papa Francesco.¹ Con esse viene modificata la prassi vigente relativa alla valutazione di tutte quelle situazioni – *in primis* apparizioni mariane – che intervengono nella vita ecclesiale e che stimolano la fede dei credenti. Il testo sostituisce le precedenti *Normae de modo procedendi in diiudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus* della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, notificate ai soli vescovi il 25 febbraio 1978 e rese pubbliche, con una prefazione del cardinal prefetto, il 14 dicembre 2011.²

Il procedimento è stato accolto come una revisione dell'iter giuridico di valutazione dei fenomeni soprannaturali; particolare attenzione, soprattutto a livello mediatico, è stata dedicata alla *categorizzazione* che sostituisce il precedente *giudizio sulla soprannaturalità* o al passaggio di competenze dall'Ordinario diocesano alla Curia romana. Tuttavia, a fondamento dei due documenti bisogna riconoscere principalmente una diversa impostazione teologica, che non riguarda esclusivamente l'ambito giuridico ma, trattando in ultimo del rapporto con la rivelazione, concerne l'espressione della fede del popolo di Dio e la capacità di ascolto critico dei mezzi con cui lo Spirito «perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni».³

* Docente aggiunto di teologia sistematica-ecclesiologia dell'Istituto Teologico «San Tommaso d'Aquino» di Messina, aggregato alla Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana (pierodiperri@alice.it).

¹ Il testo, insieme alla prefazione del cardinal prefetto, è disponibile su *RegnoDoc* 69/11 (2024) 351-362.

² SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de modo procedendi in diiudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus* [d'ora in poi: *Normae*78], 25 febbraio 1978, in *AAS* 104 (2012) 500-504; in *EV* 27, nn. 1335-1361. Il ritardo è giustificato dal fatto che esse «furono inviate ai vescovi “senza darne una pubblicazione ufficiale anche in considerazione del fatto che esse riguardano in prima persona i pastori della Chiesa”»; poiché tuttavia il testo poi ha avuto una diffusione considerevole, «la Congregazione ha ritenuto pertanto opportuno pubblicare le suddette *Norme*, provvedendo a una traduzione nelle principali lingue» (cf. la nota al testo in *EV* 27, n. 1335).

³ *DV* 5, in *EV* 1, n. 877.

1. LE NORME DEL 1978

Il testo del 1978 vede la luce sollecitato da alcune necessità. Alcune di queste risultano ascrivibili all'ambito pastorale, altre riguardano l'aspetto dottrinale. Tra le prime, il testo riconosce il diverso approccio ai fatti, visto che «oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione»⁴ e la facilità con cui si svolgono i pellegrinaggi. Quanto alla dottrina, si ammette una certa *difficoltà* metodologica nel riconoscere con celerità un giudizio *de supernaturalitate*, dettata dalla mentalità moderna e dallo sviluppo sempre crescente di mutati processi scientifici.

Il procedimento proposto dal testo consta di tre passaggi: l'analisi dei *criteri*, l'approvazione del culto pubblico e, infine, il giudizio sulla soprannaturalità; quest'ultimo è previsto solo «se il caso lo richiede»,⁵ visto che i fenomeni, per loro natura, comportano uno studio prolungato nel tempo e includono un'esperienza spirituale che non può essere circoscritta solo al verificarsi dell'evento, bensì si estende nel protrarsi degli anni.

L'analisi dei criteri include sia gli elementi positivi che qualificano i fenomeni, sia quelli negativi. Relativamente ai primi, la valutazione riguarda sia fatti che persone: circa i fatti, si prevede un esame accurato che conduca a una certezza morale o almeno probabile della loro verità; in merito alle persone coinvolte, invece, si chiede di vigilare sulla loro condizione psichica, la moralità, l'obbedienza ecclesiale, l'integrità dottrinale, il grado di vita spirituale. Quanto ai criteri negativi, assumono valore gli errori (sia circa i fatti che verso la dottrina), la presenza di lucro, la vita morale dei soggetti coinvolti nonché le tendenze psichiche o psicopatiche che li riguardano. La considerazione dei criteri – conclude il documento – va compiuta «in modo cumulativo»,⁶ esaminando più la reciproca convergenza tra loro anziché la tassativa ricorrenza di essi.

Questa valutazione conduce al secondo passaggio che, quando favorevole, offre la possibilità di forme pubbliche di culto e devozione. Si tratta del tradizionale giudizio *pro nunc nihil obstaré* che, lungi dall'ammettere la soprannaturalità dei fatti, autorizza e promuove la pratica religiosa dei fedeli che continua, tuttavia, ad essere sottoposta alla vigilanza, all'eventuale correzione e prevenzione dell'autorità.

⁴ *Normae*78, nota preliminare, n. 1.

⁵ *Ibid.*, nota preliminare, n. 2.

⁶ *Ibid.*, p. I.

Il terzo e ultimo grado è molto più lungo e complesso, e per questo non è necessariamente richiesto. Esso si basa infatti sull'effettiva soprannaturalità degli eventi e conduce, da un lato, al giudizio *de veritate et supernaturalitate* sul fatto – solitamente dato nelle formule classiche del *constat de supernaturalitate* o *constat de non supernaturalitate* – e, dall'altro, ad una valutazione che la Congregazione per la Dottrina della Fede è chiamata ad esprimere sulla procedura attuata da parte di tutte le autorità che sono intervenute.⁷

Di quest'articolato procedimento è necessario mettere in luce alcuni dettagli. Anzitutto merita attenzione il *soggetto proponente* l'analisi, che nel documento è indicato come «autorità ecclesiastica competente» e poi, in seguito, meglio specificato nei diversi livelli: anzitutto l'Ordinario del luogo, cui spetta «il compito di vigilare e intervenire»;⁸ poi la Conferenza Episcopale regionale o nazionale, chiamata a pronunciarsi o dietro invito dell'Ordinario locale o in ragione dell'ampia risonanza che il fatto porta con sé; infine la Sede Apostolica, che interviene in tre casi: su incarico dell'Ordinario del luogo, dietro richiesta di un gruppo dei fedeli oppure su mandato del Santo Padre.⁹ Si potrebbe così dire che il processo muove dalla chiesa locale a quella universale, anche se le diverse competenze si mantengono, in ogni caso, strettamente intrecciate tra loro.¹⁰

L'analisi – come sempre accade nella chiesa e il recente magistero non smette di ricordare¹¹ – parte dall'ascolto del *sensus fidei*. Non è tanto l'evento soprannaturale in sé a richiedere il giudizio dell'autorità, bensì il fatto che «nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione».¹²

Inoltre, questo testo si sofferma già sulla presenza dei *frutti spirituali*, sui quali ampiamente insisterà il documento più recente. Si afferma infatti che il giudizio conclusivo va espresso sulla base della «fecondità dei frutti spirituali

⁷ *Ibid.*, p. IV, n. 2.

⁸ *Ibid.*, p. III, n. 1.

⁹ Sui soggetti coinvolti, più dettagliatamente cf. Salvatore M. PERRELLA, *Impronte di Dio nella storia. Apparizioni e Mariofanie*, Messaggero, Padova, 2011, 211-225.

¹⁰ Cf. *Normae*78, p. III.

¹¹ «Camminare con il nostro popolo, a volte davanti, a volte in mezzo e a volte dietro [...] perché il popolo ha “fiuto”! Ha fiuto nel trovare nuove vie per il cammino, ha il “*sensus fidei*”, che dicono i teologi. Che cosa c'è di più bello? E nel Sinodo ci deve essere anche che cosa lo Spirito Santo dice ai laici, al Popolo di Dio, a tutti»: FRANCESCO, *Discorso al clero, ai consacrati e membri di consigli pastorali*, 4 ottobre 2013, 2, in *Osservatore Romano* 153/229 (6 ottobre 2013) 6. Ma anche ID., esort. apost. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013: AAS 105 (2013) 1069-1070, n. 119; e ID., *Discorso nel 50° dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015, in *Osservatore Romano* 155/238 (18 ottobre 2015) 4-5.

¹² *Normae*78, nota preliminare, n. 2.

generati dalla nuova devozione»,¹³ che sono l'oggetto reale del discernimento. Se il primo grado di studio è rappresentato dalla constatazione del reale accadimento del fenomeno e dell'affidabilità morale delle persone coinvolte, una volta promosso e autorizzato il culto pubblico la riflessione si sposta sui germi di bene che esso produce, consapevoli che «ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi» (*Mt 7,17*). Da questo punto di vista valgono le motivazioni che, qualche anno dopo, il cardinale Ratzinger esprimerà in un suo testo:

Uno dei nostri criteri è separare l'aspetto della vera o presunta «soprannaturalità» dell'apparizione da quello dei suoi frutti spirituali. I pellegrinaggi della cristianità antica si dirigevano verso luoghi a proposito dei quali il nostro spirito critico di moderni sarebbe talvolta perplesso quanto alla «verità scientifica» della tradizione che vi è legata. Ciò non toglie che quei pellegrinaggi fossero fruttuosi, benefici, importanti per la vita del popolo cristiano. Il problema non è tanto quello della ipercritica moderna (che finisce poi, tra l'altro, in una forma di nuova credulità) ma è quello della valutazione della vitalità e dell'ortodossia della vita religiosa che si sviluppa attorno a questi luoghi.¹⁴

In tal modo si afferma implicitamente che il giudizio sulle apparizioni è, in definitiva, una valutazione sui frutti spirituali ad esse connessi; poiché non è l'evento soprannaturale in sé a costituire – sotto il profilo teologico – l'evento determinante, quanto la testimonianza del Vangelo, la conversione e l'adesione ecclesiale che da questo scaturiscono e rinnovano la vita cristiana. In questo caso, deve leggersi effettivamente una continuità tra i due testi in materia.

2. LA NUOVA PROCEDURA DI DISCERNIMENTO

La prassi subisce un cambio procedurale con le nuove *Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali* pubblicate il 17 maggio 2024. Già nel titolo si avverte una diversa prospettiva, poiché si passa dalle «presunte apparizioni e rivelazioni» ai «presunti fenomeni soprannaturali». La modifica non soltanto *amplia* il bacino di indagine, includendo i «fenomeni» in senso lato, bensì elimina il termine «rivelazione». Ed è questa, probabilmente, la variazione più sostanziale che determina l'impianto del testo seguente.

¹³ *Ibid.*, nota preliminare, n. 2.

¹⁴ Vittorio MESSORI, *Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger*, Paoline, Cinisello Balsamo, 1985, 113.

La preoccupazione principale, infatti, sembra quella di distinguere la natura delle rivelazioni private da quella *economia della rivelazione* che «risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione»¹⁵ e che «non passerà mai, né è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo».¹⁶ Torneremo su questo punto in seguito, per il momento ci basta considerare che la modifica non è riferita solo ai termini bensì al senso dottrinale del testo, che non richiede solo un approccio giuridico ma teologico alla faccenda.

La seconda variazione *di valore* nel procedimento di discernimento riguarda l'autorità incaricata: al dovere di vigilanza dell'Ordinario diocesano, infatti, è associato più strettamente il ruolo delle Conferenze Episcopali e l'assistenza del Dicastero per la Dottrina della Fede. In particolare, se resta competenza dell'autorità locale l'avvio del procedimento una volta constatata la rilevanza della *notitia facti*, sin dal primo istante occorre interpellare il Dicastero;¹⁷ e anche qualora l'indagine debba *sconfinare* in porzioni di chiesa affidate ad altri vescovi – che giustamente devono essere coinvolti – ciò avviene «previa consultazione del Dicastero».¹⁸

Più marginale, rispetto alle indicazioni precedenti, sembra invece il ruolo della Conferenza Episcopale locale o nazionale. Se è detto che il vescovo diocesano che istruisce il processo di discernimento deve procedere «in dialogo con la Conferenza Episcopale nazionale»,¹⁹ non è invece chiaro il ruolo che essa esercita in merito, se non quando esplicitamente richiesto dall'Ordinario diocesano (che può «servirsi anche dell'aiuto degli uffici preposti della Conferenza Episcopale»²⁰) o nel caso in cui il suo parere sembra necessario perché il Metropolita presieda – sempre su mandato del Dicastero – la commissione di casi ricadenti in diverse diocesi di una stessa metropoli.²¹ La Conferenza Episcopale deve invece essere esplicitamente informata dal vescovo degli esiti del discernimento, una volta ricevuta la determinazione del Dicastero.²²

¹⁵ DV 2, in EV 1, n. 873.

¹⁶ DV 4, in EV 1, n. 876.

¹⁷ Norme, II, art. 7 § 1-2.

¹⁸ Ibid., II, art. 7 § 3.

¹⁹ Ibid., II, art. 21 § 2.

²⁰ Ibid., II, art. 4.

²¹ Ibid., II, art. 5.

²² Ibid., II, art. 21 § 2.

Insomma, anche se è riconosciuto il ruolo collegiale dell'episcopato, esso non sembra così rilevante nella conduzione della valutazione se non a supporto del vescovo che può – ma, salvo alcuni casi, non è obbligato – chiederne la partecipazione. In questo senso è vero, come a volte si obietta al documento, che non sembra esserci verso i processi sinodali la medesima insistenza che si esprime verso quelli gerarchici.

La terza e ultima variazione che è possibile ricavare dal documento si trova nel passaggio dai due *giudizi* (o tre, se si ammette anche la possibilità del *non constat de supernaturalitate*²³) alle sei *categorie* di voto. Il discernimento dei fenomeni si compie sulla base di principi molto simili a quelli presenti nel testo precedente: è rispettata la distinzione tra criteri positivi e negativi e l'unica aggiunta – che è però di grande spessore – riguarda l'insistenza sull'*ecclesialità* e la custodia della comunione. Si suggerisce infatti di osservare se il fatto genera «la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale»,²⁴ se i frutti spirituali contribuiscono «alla crescita della comunione ecclesiale»²⁵ o se invece è preminente «uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale».²⁶

Ciò che invece diverge sostanzialmente è la conclusione dell'analisi, che alla luce dei criteri e in virtù dei frutti spirituali promossi dal fatto, comporta una relazione da parte del vescovo con annesso un *votum* personale, espresso secondo una di sei formule. Relazione e *votum*, però, non sono destinati alla chiesa locale, bensì al Dicastero, insieme con la documentazione riguardante i presunti fenomeni. Quest'ultimo, di fatto, inizierà una nuova causa:

Procederà, dunque, ad esaminare gli atti del caso, valutando gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l'uso che ne viene fatto, e il *votum* del vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal vescovo diocesano. Alla

²³ Così fa Andrea TORNIELLI, *Aperti al mistero avendo cura della fede dei semplici*, in *Osservatore Romano* 164/111 (17 maggio 2024) 2, che rintraccia tre modalità con le quali poteva concludersi il processo precedente: «con una dichiarazione di soprannaturalità (*constat de supernaturalitate*), con una dichiarazione negativa ma aperta a possibili ulteriori sviluppi (*non constat de supernaturalitate*) o con una dichiarazione decisamente negativa quando la non soprannaturalità era evidente (*constat de non supernaturalitate*)». Cf. anche Salvatore M. PERRELLA, *Impronte di Dio nella storia*, 189-191.

²⁴ *Norme*, II, art. 14, 1°.

²⁵ *Ibid.*, II, art. 14, 4°.

²⁶ *Ibid.*, II, art. 15, 3°.

luce dell'esame svolto, procederà a confermare o meno la determinazione proposta dal vescovo diocesano.²⁷

Ora, è chiaro che l'intervento del Dicastero è di natura prudenziale. È il prefetto stesso, in occasione della presentazione del documento, ad ammettere che in talune circostanze, durante le quali la Santa Sede aveva assecondato pronunciamenti di vescovi, era stato necessario un successivo intervento *correttivo* verso definizioni «in contrasto con la convinzione della Chiesa».²⁸ Inoltre, l'affiancamento costante della Sede romana al lavoro dell'Ordinario del luogo mira a colmare una sua *assenza* nella prassi precedente, laddove tutta la responsabilità del discernimento era affidata – quantomeno nella prassi – al vescovo diocesano.²⁹

Tuttavia bisogna dare atto che questo procedimento potrebbe suggerire una svalutazione del ruolo dottrinale della chiesa locale, soprattutto se l'intero processo di discernimento viene rimesso in discussione dall'autorità superiore, per quanto la continuità dell'assistenza che viene garantita lungo tutte le tappe contribuisca a *eludere* il più possibile un'eventualità del genere. Forse si sarebbe potuto insistere maggiormente sul contributo che avrebbero potuto offrire le Conferenze Episcopali – chiamate senza dubbio a operare in maniera matura e scrupolosa – piuttosto che riservare il ruolo di *controllo* alla sola sede romana; e ciò sarebbe stato anche utile nella promozione della collegialità, so-

²⁷ *Ibid.*, II, art. 20.

²⁸ Si fa esplicito riferimento ai casi di apparizioni a La Salette o alla lacrimazione avvenuta a Siracusa: «In passato, la Santa Sede sembrava accettare che i vescovi facessero dichiarazioni come queste: “Les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine” (*Decreto del Vescovo di Grenoble*, 19 settembre 1851), “Non si può mettere in dubbio la realtà delle lacrimazioni” (Vescovi di Sicilia, 12 dicembre 1953). Ma queste espressioni erano in contrasto con la convinzione della chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare l'autenticità di questi eventi. Perciò, alcuni mesi dopo quest'ultimo caso, l'allora Sant'Uffizio aveva chiarito che “non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla Madonnina delle Lacrime” (2 ottobre 1954). Inoltre, più recentemente, riferendosi al caso di Fatima, l'allora Congregazione per la Dottrina della Fede ha spiegato che l'approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata mette in evidenza che “il relativo messaggio non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumi” (26 giugno 2000)»: *Norme*, Presentazione.

²⁹ Si riconosce infatti che «nella redazione di un pronunciamento, la prassi seguita da alcuni vescovi è stata quella di chiedere previamente al Dicastero la necessaria autorizzazione. E quando venivano autorizzati a farlo, si chiedeva però ai vescovi di non nominare il Dicastero nel pronunciamento. Così è successo, ad esempio, nei pochissimi casi che hanno raggiunto una conclusione negli ultimi decenni [...]. Cioè il Vescovo non poteva nemmeno menzionare che c'era stata un'approvazione del Dicastero» (*Ibid.*).

prattutto in relazione alla tanto dibattuta competenza dottrinale «che può favorire l'insegnamento autentico dell'unica fede in un modo adeguato e incultrato nei diversi contesti».³⁰

Ad ogni modo, l'Ordinario è chiamato a *proporre* al Dicastero un *votum*, un giudizio finale che tenga insieme l'interesse superiore della fede della Chiesa e il bene spirituale dei fedeli.³¹ Questo può essere espresso attraverso sei formule: *nihil obstat*, *prae oculis habeatur*, *curatur*, *sub mandato*, *prohibetur et obstruatur*, *declaratio de non supernaturalitate*.

Ad oggi – stando ai documenti pubblicati sul sito internet del Dicastero – sono stati determinati sei giudizi di *nihil obstat* (per Medjugorje, sull'esperienza di Estelle Faguette in Francia, sul santuario di Chandavila, sul santuario di Maccio, sull'esperienza legata al santuario della Madonna dello Scoglio e, anche se non è detto esplicitamente, sulla devozione a Maria Rosa Mistica) e due *de non supernaturalitate* (su Elenita de Jesús e Gisella Cardia). È stata resa pubblica altresì – e quindi ribadita – una dichiarazione *de non supernaturalitate* del 1974 sulla devozione alla Signora di tutti i Popoli di Amsterdam. Infine, è presente nella documentazione una lettera al vescovo di Tanjore con la quale è riconosciuta la presenza di frutti spirituali al santuario di Vailankanni – anche se non si fa riferimento a un giudizio esplicito – ed un comunicato circa l'origine non soprannaturale degli scritti di Maria Valtorta.

Il *nihil obstat* è l'unico giudizio positivo in senso ampio. Esso non si esprime sulla certezza dell'origine soprannaturale, ma riconosce senza dubbio i segni di un'azione dello Spirito in relazione al fenomeno considerato. In virtù di tale evidenza, l'autorità del luogo viene incoraggiata a intraprendere l'azione pastorale più adeguata e a promuovere – nelle forme ritenute più idonee – il culto e la diffusione.

Vi sono poi, in alternativa, le determinazioni cosiddette *cautelative*

³⁰ Si tratta di una delle proposte derivante dall'ultima assemblea del Sinodo dei Vescovi, il quale ribadendo che «le Conferenze Episcopali esprimono e realizzano la collegialità dei vescovi per favorire la comunione tra le chiese e rispondere in modo più efficace ai bisogni della vita pastorale», suggerisce «di precisare l'ambito della competenza dottrinale e disciplinare delle Conferenze episcopali. Senza compromettere l'autorità del vescovo nella Chiesa a lui affidata né mettere a rischio l'unità e la cattolicità della Chiesa, l'esercizio collegiale di tale competenza può favorire l'insegnamento autentico dell'unica fede in un modo adeguato e incultrato nei diversi contesti, individuando le opportune espressioni liturgiche, catechetiche, disciplinari, pastorali, teologiche e spirituali» (SINODO DEI VESCOVI, *Documento finale della XVI assemblea generale ordinaria*, 26 ottobre 2024, 125).

³¹ *Norme*, II, art. 7, § 5.

(*prae oculis habeatur, curatur, sub mandato*) e negative (*prohibetur et obstruatur, declaratio de non supernaturalitate*), il cui scopo è quello di giungere in tempi più ragionevoli ad una decisione che sia di aiuto al vescovo nel gestire la situazione.³²

Con l'espressione *prae oculis habeatur* si riscontrano criteri positivi nell'esperienza soprannaturale, ma si ammette la compresenza di elementi di confusione o rischi che richiedono una chiarificazione dottrinale, soprattutto se vi sono messaggi connessi ai fenomeni. In sostanza, questo grado di giudizio riconosce delle problematiche legate all'eterodossia degli scritti (o delle affermazioni dei soggetti coinvolti) che rendono doverosa un'adeguata spiegazione degli stessi.³³

L'indicazione *curatur* evidenzia una presenza diffusa di elementi critici, anche se allo stesso tempo i frutti spirituali non sono assenti; in questo caso si sconsiglia un decreto proibitivo, che potrebbe apparire pastoralmente inopportuno, mentre si richiede un'attenta vigilanza e, prudenzialmente, non si tende a incoraggiare la diffusione dell'esperienza. Si potrebbe accostare questo secondo giudizio al *non constat de supernaturalitate*, che è diverso dal *constat de non*. In sostanza, si afferma la difficoltà, allo stato delle cose, nell'accettare la positività del fenomeno ma allo stesso tempo si è incerti nell'indicare una proibizione, stante la possibilità di nuovi elementi che potrebbero intervenire successivamente. Si suggerisce, così, una presenza che accompagni e orienti l'adesione dei fedeli, nell'attesa di possedere ulteriori criteri.

Il giudizio *sub mandato*, infine, ammette la possibile autenticità del fenomeno spirituale, ma mette in guardia da un uso improprio che può esserne fatto da persone o gruppi e per questo conferisce a un'autorità del luogo il mandato di guida pastorale. È il caso in cui all'esperienza sono legate questioni

³² *Norme*, Presentazione.

³³ Si potrebbe obiettare che questa situazione riguarda anche alcune circostanze per le quali è stato emesso un giudizio di *nihil obstat*, come per esempio nella vicenda di Medjugorje in cui si ammette che «alcuni pochi messaggi si allontanano da questi contenuti così positivi ed edificanti e sembra persino che arrivino a contraddirli» (DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La Regina della Pace. Nota circa l'esperienza spirituale legata a Medjugorje*, 19 settembre 2024, 27, in *Osservatore Romano* 164/212 [19 settembre 2024] 2-3). Tuttavia, in questo caso non si è reso necessario decretare il *prae oculis habeatur* poiché, come afferma la *Nota*, è l'intero *corpus* dei messaggi, più che le affermazioni prese singolarmente e in maniera assoluta, a garantire un retto orientamento e la fondatezza nella fede. Alcune frasi, che possono sembrare controverse, riescono a comprendersi meglio insieme a un secondo messaggio, mentre altre *imperfette* possono bonariamente contenere «qualche errore d'ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno» (*Norme*, II, art. 15, 2°).

che riguardano il comportamento dei soggetti coinvolti in relazione a proprietà, gestioni economiche, atteggiamenti in contraddizione con il servizio pastorale di parrocchie, comunità o gruppi ecclesiali del territorio...). La presenza di un delegato *esterno*, in queste circostanze, potrebbe favorire più agevolmente il ripristino della comunione ecclesiale o la risoluzione di questioni problematiche a vantaggio della crescita dei frutti spirituali che, comunque, non possono essere disconosciuti.

Le qualificazioni negative, invece, comprendono anzitutto il *prohibetur et obstruatur*, con il quale si constata la preminenza di criticità e rischi sugli elementi positivi (che non possono essere esclusi del tutto) e si chiede ai fedeli di non aderirvi. La proibizione si comprende bene alla luce dell'articolo 16 delle *Norme* che, pur ammettendo «esperienze soprannaturali asserite» o «elementi mistici riconosciuti», riscontra l'illegittimità del loro utilizzo «come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi». ³⁴ È noto infatti che il possesso di un carisma personale, sebbene riconosciuto, richieda di essere espresso in uno specifico contesto teologico ed ecclesiologico il quale, venendo meno, lede quella carità che è l'obiettivo stesso del carisma (cf. *I Cor* 15). ³⁵

Il secondo giudizio negativo – il più avverso – comporta infine la *declaratio de non supernaturalitate*, con la quale – sulla base di elementi oggettivamente chiari e incontrovertibili (come ad esempio l'ammissione da parte dei finti veggenti o l'evidenza della simulazione) – viene appurata la falsificazione e l'inconsistenza del fenomeno. ³⁶

Il vantaggio dei sei gradi sui precedenti livelli di giudizio sta fondamentalmente nella possibilità di *accompagnare* il verificarsi degli eventi, senza dover necessariamente attendere la conclusione degli stessi. Si può avere infatti una valutazione del fatto *in itinere*, nella consapevolezza che il pronunciamento non è definitivo, non implica un asserto di fede rivelata e che il lavoro di discernimento prosegue almeno finché continuano a verificarsi frutti di bene in mezzo al popolo di Dio. ³⁷ Questa impostazione ha permesso al Dicastero di

³⁴ *Norme*, II, art. 16.

³⁵ È bene ricordare sempre che il carisma personale è legittimo se agisce ecclesialmente, per cui è essenziale «il rispetto del *regimen* ecclesiale fondamentale, favorendo l'inserimento fattivo dei doni carismatici nella vita della Chiesa universale e particolare, evitando che la realtà carismatica si concepisca parallelamente alla vita ecclesiale e non in un ordinato riferimento ai doni gerarchici» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Iuvenescit Ecclesia. Lettera ai Vescovi della chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della chiesa*, 15 maggio 2016, 23, in *EV* 32, n. 654).

³⁶ *Norme*, I, 22.

sbloccare molte situazioni che, di fatto, erano rimaste ferme, senza per questo dover necessariamente giungere a una dichiarazione di soprannaturalità.

Inoltre, la valutazione sui fenomeni in senso ampio più che sulle persone o sui messaggi consente di superare alcuni limiti dettati dalla conoscenza umana dei soggetti coinvolti e dall'imperfezione di taluni messaggi. Il pronunciamento, infatti, non esclude la continua vigilanza che è richiesta ai legittimi Pastori affinché – soprattutto laddove si protrae la divulgazione di scritti – questa avvenga a beneficio della retta fede del popolo di Dio. In questo senso, un giudizio *de supernaturalitate*, rispetto al *nihil obstat*, avrebbe reso più difficile l'azione di discernimento successiva.

Avviene così, come nel caso di Medjugorje (per citare un esempio di processi protratti per lungo tempo), che la valutazione positiva della maggior parte dei messaggi «non implica dichiarare che abbiano una diretta origine soprannaturale»,³⁸ e che la funzione del delegato apostolico non cessi con la pubblicazione di una determinazione positiva bensì prosegua per «il discernimento di eventuali messaggi futuri – o di messaggi passati che non siano ancora stati pubblicati» o ancora «di fronte a nuove situazioni che possano presentarsi».³⁹

3. ELEMENTI TEOLOGICI DI FONDO

Il confronto tra i due testi permette senza dubbio di cogliere le novità procedurali, ma ancor prima è un invito a delineare i temi teologici fondamentali, che non possono essere tralasciati nel momento in cui ci si confronta con i presunti fenomeni soprannaturali. Non bisogna dimenticare, infatti, che tali eventi rilevano l'azione di Dio che «è presente ed agisce nella nostra storia».⁴⁰ Si tratta, allora, di esercitare una vera e propria azione di *intellectus fidei*, per scorgere il soffio dello Spirito Santo che perfeziona il cammino dei fedeli e collocarne l'opera nella vita della chiesa. Una corretta interpretazione teo- ed ecclesiologica è l'unica via percorribile per non incedere nei rischi del sensazionalismo o dello pseudo-misticismo che, purtroppo, a volte riguardano la specificità del tema.⁴¹

³⁷ È infatti prevista la possibilità «di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno» (*Ibid.*, II, art. 22 § 3).

³⁸ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La Regina della Pace*, 38, in *Osservatore Romano* 164/212 (19 settembre 2024) 2-3.

³⁹ *Ibid.*, 39.

⁴⁰ *Norme*, Presentazione.

⁴¹ Non a caso, dopo la pubblicazione delle *Norme* il Dicastero ha proposto la costituzione

3.1. Il tema pastorale e la centralità del popolo

Del nuovo testo che compone le *Norme*, si dice che esso «rispecchia l'approccio pastorale che caratterizza il pontificato di Francesco e che si è reso necessario per superare difficoltà, vicoli ciechi e aperte contraddizioni accadute nell'ultimo mezzo secolo, con pronunciamenti di segno anche opposto sullo stesso fenomeno».⁴² Quanto alle difficoltà, si è visto come esse sono state «arginate» dall'aver preferito una valutazione che analizza lo svolgimento dei fenomeni più che la loro definitiva soprannaturalità. In questo senso il documento è pastorale più che dottrinale, poiché mira a sostenere l'adesione del popolo di Dio e l'espressione dei «frutti della fede», accompagnandolo a cogliere l'azione dello Spirito e promuovendo la crescita spirituale. Non si tratta dunque di *etichettare* il fatto, apponendo un sigillo di autenticità o meno, quanto piuttosto di non spegnere lo Spirito, non disprezzare le profezie, vagliare ogni cosa e tenere ciò che è buono (cf. *1Tm* 5,19-21).

Ma l'approccio pastorale lo si ricava anche a partire dall'attenzione che il testo dedica alla soggettività del popolo di Dio, al *sensus fidelium* e al valore della pietà popolare, temi molto frequenti nel pontificato di Francesco. Già nell'esortazione *Evangelii gaudium* egli suggeriva di non sottovalutare una certa *mistica* del popolo, indicando le espressioni della pietà popolare come «una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista», «una vera "spiritualità incarnata nella cultura dei semplici"», «un atto di evangelizzazione»,⁴³ invitando ad assumere verso di essa lo sguardo del buon Pastore capace di scorgere «la manifestazione di una vita teologale animata dall'azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori».⁴⁴ Risuona in queste affermazioni l'invito già espresso da Benedetto XVI che, riferendosi alla dottrina e al successivo dogma dell'Immacolata Concezione, raccomandava:

Il Popolo di Dio precede i teologi e tutto questo grazie a quel soprannaturale *sensus fidei*, cioè a quella capacità infusa dallo Spirito Santo, che abilita ad abbracciare la realtà della fede, con l'umiltà del cuore e della mente. In questo

di un gruppo di lavoro deputato a considerare, sotto il profilo dottrinale e legislativo, il cosiddetto «falso misticismo» (cf. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Falso misticismo e abuso spirituale*, 22 novembre 2024).

⁴² Andrea TORNIELLI, *Aperti al mistero avendo cura della fede dei semplici*, in *Osservatore Romano* 164/111 (17 maggio 2024) 1.

⁴³ FRANCESCO, esort. apost. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013: AAS 105 (2013) 1071-1072, nn. 122-124.

⁴⁴ *Ibid.*, n. 124, in AAS 105 (2013) 1071.

senso, il popolo di Dio è «magistero che precede», e che poi deve essere approfondito e intellettualmente accolto dalla teologia. Possano sempre i teologi mettersi in ascolto di questa sorgente della fede e conservare l'umiltà e la semplicità dei piccoli!⁴⁵

Si comprende così l'asserzione, contenuta nell'introduzione alle *Norme*, per cui

La maggior parte dei santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il *sensus fidelium* ha intuito che lì vi è un'azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento dei pastori.⁴⁶

In tale orizzonte, l'obiettivo del testo sui fenomeni soprannaturali è dunque quello di incoraggiare i Pastori ad «agire senza dubbi né indugi per essere accanto al popolo di Dio nell'accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti».⁴⁷ Poiché l'azione si origina in mezzo al popolo – è esso il soggetto che viene sollecitato alla fede – è richiesto un accompagnamento ecclesiale che miri non solo ad esprimere un giudizio in merito, ma soprattutto ad esercitare l'azione pastorale di sostegno a coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo e, in quanto membra del popolo fedele, sono dotati di doni e carismi utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della chiesa.⁴⁸

3.2. Il tema ecclesologico e il discernimento dei carismi

Nel 1948 il vescovo di Bergamo ritenne di doversi pronunciare su alcuni fenomeni accaduti a Ghiaie di Bonate durante la seconda guerra mondiale. In relazione a presunte apparizioni mariane, riguardanti Adelaide Roncalli, la sua indagine arrivò a concludere che «non consta della realtà delle apparizioni e rivelazioni», preoccupandosi però di aggiungere che «non intendiamo escludere che la Madonna, fiduciosamente invocata da quanti in buona fede la ritenevano apparsa a Ghiaie, possa aver concesso grazie speciali e non ordinarie guarigioni, premiando in tal modo la loro devozione verso di lei». In tal modo, senza riconoscere la soprannaturalità dei fatti – e in particolare delle apparizioni

⁴⁵ BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 7 luglio 2010, in *Osservatore Romano* 150/154 (8 luglio 2010) 1.

⁴⁶ *Norme*, Presentazione.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Cf. *LG* 12, in *EV* 1, n. 317.

– lasciava intendere che il luogo mostrava una vivacità di fede i cui frutti spirituali non potevano essere negati. A conferma di ciò, recentemente, il suo successore ha esplicitamente approvato, tramite decreto, il culto mariano nello stesso luogo, raccomandandone la vigilanza e la centralità dei sacramenti.⁴⁹

Senza entrare ulteriormente sul giudizio della vicenda (tra l'altro particolarmente controversa), è importante però notare come in questo caso – come in altri – vi è un apprezzamento dei «frutti spirituali» che esula dal giudizio positivo sui fenomeni. Persino nel caso di Medjugorje il Dicastero ci tiene a precisare che il *nihil obstat* «non implichi una dichiarazione del carattere soprannaturale del fenomeno in parola» bensì «che in mezzo ad un'esperienza spirituale si sono verificati molti frutti positivi e non si sono diffusi nel popolo di Dio effetti negativi o rischiosi».⁵⁰

L'azione di separare la «soprannaturalità» dai «frutti spirituali» – spostando quindi l'oggetto dell'indagine dai fatti in sé a quanto viene da essi originato – richiama ciò che il cardinal Ratzinger esprimeva nel già citato testo del 1985, nel quale si ribadisce come tale operazione consenta meglio di approfondire «la valutazione della vitalità e dell'ortodossia della vita religiosa che si sviluppa attorno a questi luoghi».⁵¹

Questa stessa posizione viene resa, nelle *Norme*, attraverso l'utilizzo specifico della locuzione *in mezzo a*: la possibilità del *nihil obstat*, infatti, prevede che «anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un'azione dello Spirito Santo «in mezzo» a una data esperienza spirituale», specificando ulteriormente che «l'espressione “in mezzo a” non vuol dire “per mezzo di” o “attraverso”, ma indica che, in un determinato contesto, non necessariamente di origine soprannaturale, lo Spirito Santo crea cose buone».⁵² Sembra quasi che si voglia così

⁴⁹ Il decreto del *non constat* è di mons. Adriano Bernareggi, vescovo di Bergamo, del 30 aprile 1948; quello più recente è di mons. Francesco Beschi del 1° gennaio 2019.

⁵⁰ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La Regina della Pace*, 38, in *Osservatore Romano* 164/212 (19 settembre 2024) 2-3.

⁵¹ Vittorio MESSORI, *Rapporto sulla fede*, 113.

⁵² *Norme*, II, art. 7 e nota 18. Sulla somiglianza delle due espressioni – *attorno a* e *in mezzo a* – è lo stesso prefetto Fernández a esprimersi, durante la *Conferenza stampa di presentazione della nota «Regina della Pace»* il 19 settembre 2024: «Il card. Ratzinger usa l'espressione *attorno a*. Nelle *Norme* recentemente pubblicate si dice *in mezzo a*, ma in definitiva si afferma la stessa cosa: al di là dell'origine soprannaturale delle apparizioni o meno, cosa succede di fatto “attorno a” o “in mezzo a” Medjugorje? C'è una vitalità spirituale, fede, conversione, frutti positivi? Si vede che Dio sta operando cose buone? Non diciamo che lo fa “a causa di” né

bypassare l'aspetto *strumentale* (delle persone coinvolte, dei messaggi o delle visioni) per fissare l'attenzione sull'azione spirituale che si verifica nei casi considerati; e tutto ciò non per ignorare i fenomeni, bensì per non sovraccaricarli di un'importanza eccessiva che trascuri i benefici dello Spirito Santo per la crescita del popolo di Dio.

L'insistenza sull'*in mezzo* non vuole negare l'origine soprannaturale degli eventi – del resto, questa rimane sempre possibile mediante un'iniziativa del Papa⁵³ – ma così facendo si cerca di trarre profitto pastorale da un determinato contesto nel quale il dono dello Spirito viene colto più facilmente dai fedeli, mediante un'azione che è chiamata a prendersene cura anzitutto attraverso i sacramenti, la predicazione e l'accompagnamento spirituale. Il *nihil obstat*, così, non è una semplice *concessione* – la posizione di *non essere contro* – bensì quell'invito molto più pastorale ad accompagnare prudentemente e sapientemente l'azione dello Spirito Santo che opera in mezzo al suo popolo. È quello Spirito che «dimora nella chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio e in essi prega e rende testimonianza della loro condizione di figli di Dio per adozione».⁵⁴

Anche in questo caso si tratta di uno spostamento di sguardo dall'*oggetto* analizzato (il fenomeno) al *soggetto* che ne partecipa (il santo popolo di Dio);⁵⁵ e, contestualmente, risalta la missione di una chiesa chiamata ad accogliere con gratitudine e consolazione i carismi dispensati *in mezzo* ai fedeli, consapevole che ad essa spetta il discernimento sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato.⁵⁶

3.3. Il tema dottrinale e il valore della rivelazione

La prospettiva dottrinale rappresenta probabilmente l'elemento di novità più significativo di tutto il documento che rivela, dietro un cambiamento proce-

“attraverso” le apparizioni, sulla cui origine non esprimiamo un giudizio. Quel criterio dell'al-lora card. Ratzinger è lo stesso di papa Francesco ed è quello che si applica in questa *Nota*».

⁵³ *Ibid.*, I, art. 14.

⁵⁴ *LG* 4, in *EV* 1, n. 287.

⁵⁵ Per esempio, nel *nihil obstat* sull'esperienza spirituale di Chandavila non ci si sofferma eccessivamente sulle presunte visioni, ma sui «molti aspetti positivi che indicano un'azione dello Spirito Santo in tanti pellegrini che vengono, sia dalla Spagna che dal Portogallo, nelle conversioni, nelle guarigioni e in altri segni preziosi che avvengono in questo luogo» (DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Una luce nella Spagna. Lettera all'arcivescovo di Mérida-Badajoz circa l'esperienza spirituale di Chandavila*, 22 agosto 2024).

⁵⁶ Cf. *LG* 12, in *EV* 1, n. 317.

durale, una chiara indicazione teologica sul concetto di «rivelazione» e il significato di «adesione nella fede». Per meglio comprendere la prospettiva di fondo, è sufficiente soffermarsi sui numeri che compongono l'introduzione del testo.

La dinamica trinitaria che forma il preambolo delle *Norme* distingue chiaramente tra l'opera rivelatrice del Figlio e l'azione dello Spirito Santo nella chiesa. Gesù Cristo, infatti, è «la Parola definitiva di Dio, “il Primo e l'Ultimo”. Egli è la pienezza e il compimento della rivelazione [...] “e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo”». ⁵⁷ Tutto ciò che è necessario alla salvezza è già contenuto nella Parola rivelata, cosicché – citando san Giovanni della Croce – sarebbe sciocco chiedere al Signore «visioni» o «rivelazioni» supplementari, ⁵⁸ poiché questo significherebbe distogliere lo sguardo da Colui che il Padre ha inviato come «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» (*Eb* 1,3).

D'altra parte, lo Spirito Santo accompagna la chiesa «nella comprensione del mistero di Cristo, poiché, “per quanto i misteri e le meraviglie scoperte [...] nel presente stato di vita siano molti, tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la maggior parte e quindi c'è ancora molto da approfondire in Cristo». ⁵⁹ Vi è dunque una pienezza della rivelazione in Cristo – per la quale non occorre nessun ulteriore fenomeno soprannaturale – e un'azione dello Spirito che, dimorando nel cuore dei fedeli, «introduce la chiesa nella pienezza della verità». ⁶⁰

I fatti soprannaturali vanno dunque contestualizzati in riferimento al Cristo, rivelatore del Padre, e allo Spirito che, dono costante alla comunità dei credenti, arricchisce la chiesa secondo ciò che più le giova per comprendere la rivelazione stessa. Scriveva Ratzinger nel 1985:

Nessuna apparizione è indispensabile alla fede, la Rivelazione è terminata con Gesù Cristo. Egli stesso è la Rivelazione. Ma non possiamo certo impedire a Dio di parlare a questo nostro tempo, attraverso persone semplici e anche per mezzo di segni straordinari che denuncino l'insufficienza delle culture che ci dominano, mascherate di razionalismo e di positivismo. Le apparizioni che la Chiesa ha approvato ufficialmente [...] hanno un loro posto preciso nello sviluppo della vita della Chiesa nell'ultimo secolo. Mostrano, tra l'altro, che la Rivelazione – pur essendo unica, conclusa e dunque non superabile – non è

⁵⁷ *Norme*, Introduzione, 1. Cf. *DV* 4, in *EV* 1, n. 876.

⁵⁸ Cf. *Norme*, Introduzione, 2.

⁵⁹ *Ibid.*, 3. Il riferimento è sempre a san Giovanni della Croce.

⁶⁰ *LG* 4, in *EV* 1, n. 287.

cosa morta, è viva, vitale. Del resto [...] uno dei segni del nostro tempo è che le segnalazioni di «apparizioni mariane» si stanno moltiplicando nel mondo.⁶¹

Qualche decennio dopo, il 26 giugno 2000, il cardinale riprendeva l'argomento e – in riferimento ai messaggi della Vergine a Fatima – ricordava la distinzione essenziale che intercorre tra la «rivelazione pubblica» e le «rivelazioni private»: la prima rimanda all'azione rivelativa di Dio, che implica sia un *processo vitale* nel quale Dio si avvicina all'uomo, sia *contenuti* che interessano l'intelletto e la comprensione del mistero; questa «ha trovato la sua espressione letteraria nelle due parti della Bibbia: l'Antico e il Nuovo Testamento»,⁶² ma soprattutto «ha trovato il suo compimento con la vita, la morte e risurrezione di Gesù Cristo. In Cristo Dio ha detto tutto, cioè se stesso, e pertanto la rivelazione si è conclusa con la rivelazione del mistero di Cristo, che ha trovato espressione nel Nuovo Testamento».⁶³

Quanto alle «rivelazioni private», esse testimoniano la vitalità di una chiesa che, lungi dall'aver uno sguardo solo rivolto al passato in una sterile ripetizione, viene animata dallo Spirito che «fa da guida e così dischiude una conoscenza, per portare il peso della quale prima mancava il presupposto»;⁶⁴ per questo tipo di «rivelazioni private» «il loro ruolo non è quello [...] di completare la rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica».⁶⁵

Viene fuori così anche il dato ecclesiologico, poiché prevale la dimensione di una chiesa costantemente in cammino, non soltanto per ciò che riguarda la sua missione ma anche la comprensione che essa ha di se stessa, la vitalità di quella sua «intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali».⁶⁶ In questo senso la presenza di fenomeni straordinari appurati nella vita della chiesa⁶⁷ può diventare occasione profetica per se stessa per in-

⁶¹ Vittorio MESSORI, *Rapporto sulla fede*, 113.

⁶² Joseph RATZINGER, *Commento teologico*, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Il Messaggio di Fatima*, 26 giugno 2000, in *EV* 19, n. 1001.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, in *EV* 19, n. 1002.

⁶⁵ *Ibid.*, in *EV* 19, n. 1003.

⁶⁶ *DV* 8, in *EV* 1, n. 883.

⁶⁷ «Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via

terrogarsi, iniziare o riprendere un nuovo cammino, convertirsi, accogliere o perfezionare – a seconda del cammino personale di ognuno – il dono di salvezza che Dio ha elargito mediante la Pasqua di Gesù. È anche questo il senso da dare alle parole di papa Francesco, quando invita ad aprirsi al soffio dello Spirito per non permanere nell’atteggiamento di una chiesa che non può riscoprire se stessa se non uscendo da quella «psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. [...] Chiamati ad illuminare e a comunicare vita, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e stanchezza interiore, e che debilitano il dinamismo apostolico». ⁶⁸

Ora, precisare la natura teologica delle due situazioni è importante tanto per chiarirne la differenza in ordine a quella rivelazione che è necessaria per la salvezza (e che detiene il primato assiologico), quanto per affermare, come conseguenza, il grado di adesione richiesto, ora per la rivelazione «pubblica» ora per quella «privata» (che, forse volontariamente, il testo delle *Norme* definisce più distintamente «fenomeni»).

La rivelazione in Cristo, infatti, esige la fede, poiché è Dio stesso che parla al suo popolo. Meglio ancora, con le parole di Ratzinger,

per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della chiesa, Dio stesso parla a noi. La fede in Dio e nella sua Parola si distingue da ogni altra fede, fiducia, opinione umana. La certezza che Dio parla mi dà la sicurezza che incontro la verità stessa e così una certezza, che non può verificarsi in nessuna forma umana di conoscenza. È la certezza, sulla quale edifico la mia vita e alla quale mi affido morendo. ⁶⁹

Nel secondo caso – riferito ai fenomeni soprannaturali – essi non hanno invece valore *ex sese*, ma in quanto orientati a Cristo stesso, pienezza della rivelazione del Padre. Tra l’altro, è proprio questa *subordinazione* a costituire il criterio principale della loro veridicità: «Quando essa ci allontana da lui, quando essa si rende autonoma o addirittura si fa passare come un altro e migliore disegno di salvezza, più importante del Vangelo, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori

permanente della salvezza» (BENEDETTO XVI, esort. apost. *Verbum Domini*, 30 settembre 2010, 14, in *EV* 26, n. 2244). È da sottolineare che non si afferma la valenza profetica di ogni fenomeno soprannaturale, ma soltanto la *possibilità* che essi, nei casi riconosciuti, possano averla (cf. Salvatore M. PERRELLA, *Impronte di Dio nella storia*, 169).

⁶⁸ FRANCESCO, esort. apost. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013: *AAS* 105 (2013) 1054-1055, n. 83.

⁶⁹ Joseph RATZINGER, *Commento teologico*, in *EV* 19, n. 1004.

di esso», benché possa avvenire che «una rivelazione privata ponga nuovi accenti, faccia emergere nuove forme di pietà o ne approfondisca e ne estenda di antiche». ⁷⁰

Nel gergo teologico, allora, è diversa l'obbedienza della fede richiesta nel caso di verità rivelate ⁷¹ da quell'«assentimento di fede umana conforme alle regole della prudenza» ⁷² che è lecito (e mai obbligatorio) rivolgere ai fenomeni soprannaturali che l'autorità ecclesiale, attraverso il *nihil obstat*, ammette essere datori di frutti spirituali. In fondo, il riconoscimento ecclesiale non implica la fede teologale così che «tramite il *nihil obstat* circa un evento spirituale, i fedeli “sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione”», ⁷³ ma permane comunque la libertà nel servirsi o meno della loro funzione profetica, visto che la rivelazione ultima da accogliere è il Vangelo di Cristo. Infatti «ricordando che i fedeli non sono obbligati a crederci, il *nihil obstat* indica che questi ultimi possono ricevere uno stimolo positivo per la loro vita cristiana attraverso questa proposta spirituale e autorizza il culto pubblico». ⁷⁴

Se da un lato, dunque, si obietta alle *Norme* di aver sorvolato sulla dichiarazione di «soprannaturalità», bisogna riconoscere che tale scelta è solo la necessaria conseguenza di una modalità precisa di guardare tali fenomeni in riferimento alla rivelazione stessa. Il giudizio sulla «soprannaturalità», infatti, anche se non porta necessariamente con sé l'obbligo di adesione nella fede, implica tuttavia un riconoscimento importante davanti al quale la chiesa ha l'obbligo di essere ponderata e cauta. ⁷⁵ Infatti, ricorda il Dicastero,

⁷⁰ *Ibid.* Poi ripreso anche in BENEDETTO XVI, esort. apost. *Verbum Domini*, 30 settembre 2010, 14, in *EV* 19, n. 2244.

⁷¹ Cf. *CJC* can. 751 e 1364 § 1.

⁷² Cf. BENEDETTO XIV, *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, Romae 1767, t. II, cap. 32, n. 11: «A tali rivelazioni, anche se approvate, non dobbiamo né possiamo dare un assenso di fede cattolica, ma soltanto di fede umana, secondo le regole della prudenza, le quali discernono se le predette rivelazioni sono probabili e piamente credibili. [...] Di conseguenza, qualcuno può essendo salva e integra la fede cattolica, non prestar fede alle predette rivelazioni e allontanarsi da esse, purché lo faccia con conveniente modestia, non senza ragione e al di là del disprezzo intenzionale».

⁷³ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La Regina della Pace*, 38, in *Osservatore Romano* 164/212 (19 settembre 2024) 2-3.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Del resto è bene ricordare che anche la versione precedente delle *Normae*, quella del 1978, non implicava necessariamente il raggiungimento del giudizio di soprannaturalità. Il discernimento, infatti, poteva semplicemente giungere al riconoscimento della legittimità del culto senza per questo esprimersi sulla soprannaturalità dei fatti: cf. *Normae* 78, nota preliminare, n. 2.

san Giovanni della Croce constatava «quanto bassi, insufficienti, e in qualche modo, impropri siano le parole e i termini usati in questa vita per trattare delle cose divine». Nessuno può esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone: «I santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto». Perché «la via per andare a Dio è così segreta e occulta per l'anima, come per il corpo è quella del mare, su cui non si conoscono sentieri e orme». In realtà, «essendo quindi un artefice soprannaturale, Egli costruirà in ogni anima l'edificio soprannaturale che vorrà».⁷⁶

A questo occorre anche aggiungere che, trattandosi di casi che interagiscono con l'umanità dei soggetti interessati, essi possono portare criticità dettate da limiti e riduzionismi creaturali (rientrano in quest'ambito le imperfezioni dottrinali dei messaggi veicolati, l'uso improprio del carisma, le mancanze morali) che non escludono necessariamente l'origine soprannaturale del fatto, ma possono ridurne la profeticità. Deriva da qui la preferenza a concentrarsi più sui frutti spirituali «in mezzo» all'evento, che sull'evento stesso.

4. CONCLUSIONE

Il lungo confronto tra i due testi permette di richiamare alcune semplici conclusioni. Anzitutto, sembra opportuno tentare di rispondere alla domanda contenuta nel titolo: le nuove *Norme* denotano soltanto un diverso modo di procedere nell'osservazione dei fenomeni soprannaturali? Alla luce di quanto fin qui analizzato, sembra lecito poter replicare in forma negativa e ammettere che l'iter di valutazione porta in realtà con sé alcuni aspetti più rilevanti.

1. C'è un significativo spostamento dell'oggetto di indagine, che da persone, messaggi o visioni – verso i quali non è necessario esprimere un giudizio di soprannaturalità – passa ai «frutti spirituali» che si verificano «in mezzo» all'evento. In questa maniera si propone, più che la forma di un processo canonico, una valutazione pastorale orientata non tanto a *qualificare* giuridicamente la situazione, bensì ad accompagnare, con l'atteggiamento di una chiesa che osserva e si prende cura, il bene spirituale dei fedeli. Ciò non significa che le precedenti *Normae* non fossero strutturate in tal senso, ma che il testo attuale sembra rafforzare quella premura della chiesa chiamata a riconoscere oltre alla presenza di Dio che opera, anche le modalità più consone mediante le quali la

⁷⁶ *Norme*, presentazione.

fede credente è aiutata a crescere e fortificarsi, in un processo di adesione che si volge sempre più a Cristo, che è la rivelazione del Padre.

2. Proprio a motivo del fatto che la rivelazione ha in Cristo il suo compimento, le nuove *Norme* sembrano implicitamente mettere in evidenza il fatto che «non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore Gesù Cristo». ⁷⁷ L'utilizzo di una terminologia ben precisa (che sostituisce le «rivelazioni private» con i «fenomeni»), la prudenza nell'affermare la soprannaturalità degli eventi e l'assunzione di un'indicazione favorevole ma non categorica (il *nihil obstat*), se da un lato sembrano dare l'impressione di un *timore*, dall'altro sottolineano però che l'obbedienza della fede – «con la quale l'uomo si abbandona [a Dio] tutt'intero e liberamente prestandogli «il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà» e assentendo volontariamente alla rivelazione che egli fa» ⁷⁸ – è dovuta solo a Dio, mentre eventuali fatti soprannaturali si collocano nell'ambito degli *aiuti* che sono offerti dallo Spirito per perfezionare la fede. Proprio a motivo della natura di questi ultimi, essi vanno quindi compresi nei limiti appropriati e con la contingenza che è loro propria.

Insomma è lecito affermare che questo testo – pur con tutte le difficoltà dovute alla sua recezione e dettate da un approccio diverso dal precedente – può costituire un progresso nella valutazione dei fatti soprannaturali; non a caso, la sua pubblicazione ha reso possibile *sbloccare* alcuni processi (tra cui Medjugorje), permettendo la pubblicazione di giudizi destinati a orientare significativamente la vita spirituale di quanti si trovano coinvolti nelle circostanze o si sentono da esse interpellati.

⁷⁷ DV 4, in EV 1, n. 876.

⁷⁸ DV 5, in EV 1, n. 877.

ABSTRACT

Nel maggio 2024 sono state presentate le nuove *Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali*, con le quali viene modificata la prassi vigente relativa alla valutazione di tutte quelle situazioni (*in primis* apparizioni mariane) che intervengono nella vita ecclesiale stimolando la fede dei credenti. Il procedimento è stato accolto come una revisione dell'iter giuridico di valutazione dei fenomeni soprannaturali (le indicazioni precedenti risalivano al 1978); tuttavia, a fondamento dei due documenti, risalta anche una diversa impostazione teologica che, trattando in ultimo del rapporto con la rivelazione, concerne l'espressione della fede del popolo di Dio e la capacità di ascolto critico dei mezzi con cui lo Spirito «perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni» (DV 5). L'articolo si sofferma dunque sul confronto tra i due testi, mettendo in luce i rilievi teologici ed ecclesiologici che risaltano dal recente documento.

PAROLE CHIAVE

Apparizioni, Discernimento, Fenomeni soprannaturali, *Sensus fidei*, Popolo di Dio

ABSTRACT

In May 2024, the new *Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali* were officially promulgated, modifying the existing procedure for the evaluation of phenomena – primarily Marian apparitions – that influence the life of the Church and foster the faith of believers. This initiative has been regarded as a revision of the legal framework for assessing supernatural phenomena (previous guidelines were from 1978). Beyond mere procedural adjustments, the documents also highlight a different theological approach. Specifically, they address the relationship with Divine Revelation, the articulation of the faith of the People of God, and the discernment required to recognize the ways in which the Holy Spirit «constantly brings faith to completion by his gifts» (DV 5). This article examines the comparison of the two texts, highlighting the theological and ecclesiological insights as presented in the most recent document.

KEYWORDS

Apparitions, Discernment, Supernatural phenomena, *Sensus fidei*, People of God